



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 23/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK, serie 3, numero 1121

data di stipula: 18/12/2025

ident.vo telematico: TXK25L001121000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01937260857

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01937260857				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 108,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia

Dati Associazione	
Denominazione Precedente:	ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia
Codice Fiscale:	01937260857
Data:	18 dicembre 2025
Ora:	19:00
Luogo:	Via dei Tigli n. 10, 93017 San Cataldo (CL)

L'anno **2025**, il giorno **18** del mese di **dicembre**, alle ore 19:00, si è riunita, in prima convocazione, dal Presidente del Consiglio Direttivo, come previsto e regolamentato dallo statuto vigente, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno.

Ordine del Giorno

1. Presa atto dell'ammissione di nuovi soci e del rinnovo dei soci iscritti preesistenti.
2. Verifica dei poteri e del *quorum* statutario;
3. Deliberazioni in merito alla **modifica della Sede Legale** (da Via dei Tigli n. 10 a Via Babaurra n. 191);
4. Deliberazioni in merito all'adeguamento della **denominazione sociale** (con aggiunta APS) al D.Lgs. 117/2017 (CTS);
5. Discussione e approvazione del **nuovo Atto Costitutivo e Statuto Sociale** in integrale sostituzione del precedente;
6. Elezione dei membri del nuovo **Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)**;
7. Nomina del Presidente e assegnazione delle cariche sociali da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Di tutti i punti all'ordine del giorno, della data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, è stata data notizia con l'Avviso di convocazione pubblicato presso i locali della sede associativa, a far data dal 08/11/2025.

Svolgimento dell'Assemblea

Presiede l'Assemblea il Sig. **Calogero Geraci**, e funge da Segretario il Sig. **Alessandro Scarantino**.

Punto 1: Presa atto dell'ammissione di nuovi soci e del rinnovo dei soci iscritti preesistenti.

Il Presidente espone le risultanze della delibera di Consiglio Direttivo del 08/11/2025 relativa all'ammissione di nuovi soci ordinari e onorari e al rinnovo dei soci fondatori e ordinari in regola con la quota anno 2025.



- L'Assemblea **PRENDE ATTO** all'unanimità dell'operato del Consiglio Direttivo e del nuovo elenco soci come risultante dal Libro degli Associati.

Punto 2: Verifica dei poteri e del *quorum* statutario

Il Presidente accerta che:

- I soci con diritto di voto sono n. **42**.
- I soci presenti in proprio o per delega sono n. **31**, pertanto l'Assemblea Straordinaria risulta **regolarmente costituita** con il *quorum* previsto (2/3) per le modifiche dallo Statuto vigente, art. 11.

Delibere

- **Punto 3: Modifica Sede Legale**
 - Il Presidente informa che l'Associazione è stata costituita in Via dei Tigli n. 10 e che la sede è stata spostata nell'attuale indirizzo. Si propone di formalizzare e ratificare tale modifica.
 - L'Assemblea, all'unanimità, **DELIBERA** di confermare e formalizzare la Sede Legale dell'Associazione in **San Cataldo (CL), Via Babbaurra n. 191**.
- **Punto 4: Adeguamento Denominazione dell'Atto Costitutivo e Statuto.**
 - Il Presidente illustra l'obbligo di adeguare la denominazione sociale dell'Atto Costitutivo e Statuto al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), **da ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia ad ACRIS - Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia Associazione di Promozione Sociale (APS)**;
 - L'Assemblea, all'unanimità, **DELIBERA** l'adozione della denominazione **"ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia APS"** e la conseguente modifica all'Atto Costitutivo ed allo Statuto.
- **Punto 5: Approvazione nuovo Atto Costitutivo e Statuto al CTS**
 - Il Presidente sottopone all'Assemblea il testo integrale, trascritto in calce al presente verbale, del nuovo Atto Costitutivo e Statuto, completo delle clausole inderogabili del CTS, delle categorie di soci e dei poteri degli organi, che annulla e sostituisce integralmente il precedente.
 - L'Assemblea, all'unanimità, **DELIBERA** di approvare integralmente il **nuovo Atto Costitutivo e Statuto Sociale**. Si dà mandato al Legale Rappresentante di procedere alla registrazione, alle variazioni necessarie previste per legge presso Agenzia delle Entrate e presso gli altri Enti, ed all'iscrizione al RUNTS.
- **Punto 6: Elezione Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)**
 - Il nuovo Articolo 11 dello Statuto approvato prevede un Consiglio Direttivo di **9 membri**, per **quattro esercizi**.
 - L'Assemblea, all'unanimità, **DELIBERA** di eleggere i seguenti soci come membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio **2025-2028**:
 1. Sig. **Calogero Geraci**
 2. Sig. **Alessandro Scarantino**
 3. Sig.ra **Valentina Morello**
 4. Sig. **Francesco Castellino**
 5. Sig. **Giuseppe Fussone**
 6. Sig.ra **Sabina Mairo**
 7. Sig. **Vincenzo Verde**
 8. Sig. **Marco Andaloro**



9. Sig. Francesco Cagnina

• **Punto 7: Nomina e Assegnazione Cariche Sociali**

- I neo-eletti accettano la carica. Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente per l'attribuzione delle cariche interne (come previsto dall'Art. 11 del nuovo Statuto).
- Il Consiglio Direttivo **DELIBERA**, all'unanimità, di nominare le seguenti cariche sociali:
 - **Presidente e Legale Rappresentante e Responsabile scientifico e sanitario:** Sig. Calogero Geraci
 - **Vice Presidente:** Sig. Alessandro Scarantino
 - **Segretario Generale:** Sig.ra Valentina Morello
 - **Tesoriere:** Sig. Francesco Castellino
 - **Responsabile Affari Legali & Compliance & Penalty** Sig. Giuseppe Fussone
 - **Responsabile Privacy e documentazione soci** Sig.ra Sabina Mairo
 - **Responsabile Promozione e Inclusione Sociale** Sig. Vincenzo Verde
 - **Responsabile Carta servizi e standard qualità** Sig. Marco Andaloro
 - **Responsabile Comunicazione e rapporti esterni** Sig. Francesco Cagnina

Il Presidente dichiara concluse le votazioni e le delibere. L'Assemblea si scioglie alle ore **21:30**, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. Alessandro Scarantino

Il Presidente

Sig. Calogero Geraci



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 1121 Serie 3 23 DIC. 2025
Esatte euro 308,00 Tricentobollo
di cui euro 108,10 per imposta di bollo con versamento
del 18/12/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rosario Claudio ALESSI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali





ATTO COSTITUTIVO E STATUTO **(Adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore)**

ACRIS – ASSOCIAZIONE CUORE RENE IPERTENSIONE SICILIA APS

L'anno **2025**, il giorno **18** del mese di **dicembre**, in **San Cataldo (CL)**, a seguito di Assemblea Straordinaria tenutasi in pari data, si procede all'adeguamento dell'Atto Costitutivo e dello Statuto a norma del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore.

Premesso che:

1. L'Associazione, costituita il **22 settembre 2014** con sede in Via dei Tigli n. 10, intende adeguarsi integralmente al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS).
2. L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera la modifica della denominazione sociale, della sede legale e l'adozione del nuovo Atto Costitutivo e Statuto, in integrale adeguamento alla normativa vigente prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si stabilisce e si conviene quanto segue:

ATTO COSTITUTIVO

Denominazione e Sede

1. L'Associazione assume la denominazione di "**ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia Associazione di Promozione Sociale**" (in forma abbreviata **ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia APS**).
2. La sede legale è stabilita in **San Cataldo (CL), Via Babbaurra n. 191**.

Natura Giuridica, Finalità e Durata.

1. L'Associazione è un **Ente del Terzo Settore (ETS)** nella forma di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** e opera senza scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale riportate nell'Articolo 4 dello Statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione sarà regolata dal presente

STATUTO

ACRIS - ASSOCIAZIONE CUORE RENE IPERTENSIONE SICILIA APS

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e Sede Legale.

1. L'ente assume la denominazione di "**ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia Associazione di Promozione Sociale**", in forma abbreviata "**ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia APS**".

2. L'uso della denominazione completa o dell'acronimo **APS** è obbligatorio negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **San Cataldo (CL), Via Babbaurra n. 191.**
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. L'Organo di Amministrazione può istituire sedi secondarie e/o unità locali.

Articolo 2 - Natura Giuridica e Durata.

1. ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia APS è un' **Associazione di Promozione Sociale (APS)**, costituitasi ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e delle norme del Codice Civile.
2. L'Associazione è iscritta al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Finalità, attività e Assenza di Scopo di Lucro.

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, nelle seguenti aree:
 - Prevenzione cardiometabolica e rischio cardiovascolare;
 - Contrasto a obesità, malattie croniche, sedentarietà;
 - Promozione benessere psicofisico e sociale;
 - Divulgazione alla salute tramite nuove tecnologie e I.A.;
 - Inclusione e supporto persone fragili;
 - Educazione sanitaria comunitaria;
 - Formazione funzionale per intraprendere successivi percorsi di inserimento lavorativo;
 - Corsi di formazione in ambito tecnico, scientifico, sanitario e quant'altro per la qualificazione; professionale in ambito sanitario e soprattutto cardiometabolico;
 - Aggiornamento tecnico-professionale in ambito sanitario;
 - Formazione, educazione sanitaria, ECM e divulgazione scientifica;
 - Screening non invasivi autorizzati;
 - Progetti motori e nutrizionali;
 - Collaborazione con strutture sanitarie per prevenzione e ADI (quando autorizzata);
 - Partecipazione a Servizio Civile, tirocini e attività didattiche;
 - Volontariato presso aziende ospedaliere, istituti ed enti pubblici e privati ed associazioni che ospitano soggetti con disagi sociali, psichici e fisici;
 - Potenziale accreditamento per servizi sanitari e socio-sanitari.
2. È **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4 - Oggetto Sociale e Attività di Interesse Generale.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può esercitare, in via principale, oltre alle attività previste all'art. 3, anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:



- **Lettera a):** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera b):** **interventi, servizi e prestazioni sanitarie** e di igiene e profilassi sanitaria, in particolare attraverso iniziative di **prevenzione sanitaria** (come la prevenzione cardiovascolare e delle malattie metaboliche, la prevenzione dell'obesità e dei disturbi correlati), **screening gratuiti** e attività dirette alla tutela della salute;
- **Lettera c):** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **Lettera d):** **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, in particolare attraverso l'**educazione alla salute**, la **promozione di stili di vita sani e sostenibili** e la diffusione della cultura della salute e della prevenzione.
- **Lettera h):** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lettera i):** **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, in particolare attraverso la **realizzazione di attività sociali, culturali, educative e divulgative** a favore della comunità, l'organizzazione di eventi, incontri, convegni, campagne di sensibilizzazione e attività formative.
- **Lettera p):** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- **Lettera u)** **beneficenza, sostegno a distanza**, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **Lettera v)** **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **Lettera w):** **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle finalità civiche e solidaristiche perseguite dall'Associazione. L'Associazione può accogliere giovani impegnati nei progetti di Servizio Civile Universale e può richiedere l'iscrizione all'Albo degli enti di SCU.

Articolo 5 - Attività Diverse.

L'Associazione può esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che queste siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività primarie, secondo i criteri definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nell'atto destinato al deposito presso il RUNTS.

TITOLO II – ASSOCIATI, VOLONTARI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e le finalità.
2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed è subordinata all'accettazione della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione, che delibera in merito entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Gli associati si distinguono in: **a. Soci Fondatori**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che sono riportati nell'Atto Costitutivo. Mantengono tale qualifica a vita, purché siano in regola con gli obblighi associativi. **b. Soci Ordinari**: coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla fondazione e che si impegnano a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione. **c. Soci Onorari**: persone fisiche o Enti che abbiano acquisito particolari meriti per l'Associazione o che si siano distinti per la loro attività nel campo di interesse dell'Associazione. Sono nominati dall'Organo di Amministrazione e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi dell'Assemblea, a meno che non versino volontariamente la quota associativa e ne facciano espressa richiesta.

Articolo 7 - Diritti e Doveri degli Associati.

1. Tutti gli associati (e gli eventuali Soci Onorari che ne abbiano acquisito il diritto come da comma 3 dell'Articolo 6), purché **maggiorescenzi**, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina e la revoca degli Organi Sociali, per l'approvazione del Bilancio e per le deliberazioni relative alle attività e all'indirizzo politico dell'Associazione.
2. Il diritto di voto è esercitabile solo dagli associati che sono in regola con il versamento della quota associativa e che risultino iscritti nel libro degli associati da **almeno 1 mese** prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. Gli associati hanno diritto di **esaminare i libri sociali** secondo le modalità definite con apposito Regolamento e, in assenza, mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato.

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Articolo 9 - Volontari e Lavoratori.

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma **volontaria, libera e gratuita** dai propri associati o da persone non associate, nei limiti previsti dalla legge.
2. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito **Registro dei Volontari**.
3. L'Associazione può assumere **lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura**, anche dei propri associati.
4. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **cinquanta per cento (50%)** del numero dei volontari o al **cinque per cento (5%)** del numero degli associati.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi Sociali.

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. L'Organo di Controllo.
5. Il Revisore Legale dei Conti.
6. Possono essere inoltre istituiti Comitati Scientifici, Team di progettazione, Responsabili Sanitari, ed altri organi aventi funzioni consultive e di supporto alla gestione.

Articolo 10 - L'Assemblea degli Associati.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e se previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e può nominare un Vice Presidente, un Segretario Amministrativo, un Tesoriere e le altre figure ritenute necessarie per il perseguimento dello scopo, dell'oggetto sociale e delle finalità statutarie e di interesse generale previste.
5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
 - i) istituire e nominare Comitati Scientifici, Team di progettazione, Responsabili Sanitari, ed altri organi aventi funzioni consultive e di supporto alla gestione, previsti dall'Articolo 9, definendone le mansioni, la durata e le regole di funzionamento con propria delibera.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Articolo 12 – Presidente.

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.



3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 - Organo di Controllo e Revisore Legale.

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è **obbligatoria** al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti previsti dall'Art. 30, comma 2, del CTS.
2. La nomina di un Revisore Legale dei Conti (o di una società di revisione) è **obbligatoria** quando l'Associazione supera i limiti indicati dall'Art. 31, comma 1, del CTS.



TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Articolo 14 - Risorse Economiche.

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. Quote e contributi degli associati.
 - b. Contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti.
 - c. Proventi da attività di raccolta fondi.
 - d. Rendite patrimoniali.
 - e. Contributi di Enti del Terzo Settore o di Reti Associate.
 - f. Erogazioni liberali, lasciti, donazioni e contributi derivanti dal Cinque per Mille dell'IRPEF.
 - g. Entrate derivanti da sponsorizzazioni e da attività diverse, secondarie e strumentali, esercitate ai sensi dell'Art. 6 del CTS.
 - h. Ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Articolo 15 – Bilancio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.
2. L'Organo di Amministrazione redige il **bilancio di esercizio**, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, in allegato, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione.
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili fino a sei in caso di comprovate esigenze.
4. Il bilancio di esercizio è depositato presso il RUNTS.

TITOLO V – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Scioglimento.

